STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni denominata "ISAGRO S.p.A."

Art. 2) La Società ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo, la produzione, il commercio e la distribuzione in Italia e all'estero di prodotti chimici e naturali per uso agricolo, domestico e veterinario, nonché la commercializzazione di sementi e la fornitura di servizi e di prodotti chimici e naturali per la prevenzione, il mantenimento e la cura dell'ecosistema.

In via strumentale e comunque non prevalente, la Società potrà:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la concessione di garanzie reali e/o personali nell'interesse proprio o di terzi;
- assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente;
- emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili esclusivamente con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regolamentari in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

- Art. 3) La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- Art. 4) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci.

Art. 5) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

CAPITALE

Art.6) Il capitale sociale è di Euro 24.961.207,65 (ventiquattromilioni novecentosessantunomiladuecentosette/65) ed è suddiviso in numero 24.549.960 (ventiquattromilionicinquecentoquarantanovemilanovecentosessanta) di azioni ordinarie e numero 14.174.919 (quattordicimilionicentosettantaquattromilanovecentodiciannove) di azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo", tutte

3

H

prive dell'indicazione del valore nominale.

Le Azioni Sviluppo attribuiscono i diritti previsti, e hanno le caratteristiche indicate, al successivo art. 7.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia; i finanziamenti effettuati dai soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi, salvo espressa diversa deliberazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ..

Art. 7) Le Azioni Sviluppo attribuiscono i privilegi nella distribuzione degli utili e delle riserve previsti dall'art. 24. Le Azioni Sviluppo sono prive del diritto di voto.

Le Azioni Sviluppo si convertono in azioni ordinarie tutte, automaticamente e nel rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione Sviluppo, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:

- (a) cambio di controllo: fuori dai casi previsti alla successiva lett.
 (c) o disciplinati al successivo comma sesto quinto, nel caso in cui (i) la PIEMME S.r.l. cessi di detenere più del 50 per cento del capitale sociale con diritto di voto della HOLDISA S.r.l., ovvero (ii) la HOLDISA S.r.l. cessi di detenere più del 50 per cento delle azioni ordinarie della Società; ovvero
- (b) offerta pubblica di acquisto obbligatoria: nel caso in cui chi vi è obbligato secondo la legge, e anche su richiesta della Consob, comunichi a quest'ultima e renda pubblico, ai sensi dell'art. 102, comma 1, d.lgs. 58/1998, il sorgere di un obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto o di scambio; ovvero
- (c) offerta pubblica di acquisto volontaria: nel caso in cui venga promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sulle azioni ordinarie che abbia natura esimente dall'obbligo di offerta successivo ai sensi degli artt. 106, comma 4 e 107, comma 1 d.lgs. 58/1998 (una "Offerta Esimente") alla quale il socio HOLDISA S.r.l. aderisca apportandovi un numero di azioni ordinarie sufficiente a ridurre la sua partecipazione al di sotto della soglia del 50 per cento delle azioni ordinarie, nel qual caso la conversione avrà effetto: (i) nel caso in cui l'offerta sia stata estesa anche alla totalità delle Azioni Sviluppo in circolazione, per un corrispettivo non inferiore a quello offerto alle azioni ordinarie, il giorno successivo alla fine del periodo di adesione all'offerta (qualora l'efficacia dell'offerta non sia stata sottoposta a condizioni o le condizioni si verifichino prima della fine del periodo d'adesione) ovvero il giorno successivo a quello in cui l'offerente comunichi alla Consob e renda pubblico che le condizioni si sono verificate; (ii) diversamente, alla data indicata al successivo comma quinto e





subordinatamente all'adempimento da parte dell'offerente dell'obbligo di offerta ivi disciplinato.

Nel caso in cui (i) venga promossa un'Offerta Esimente che non sia estesa – per lo stesso corrispettivo e alle stesse condizioni – a tutte le Azioni Sviluppo in circolazione (una "Offerta Parziale"), (ii) il socio HOLDISA S.r.l. vi aderisca apportandovi un numero di azioni ordinarie sufficiente a ridurre la sua partecipazione al di sotto della soglia del 50 per cento delle azioni ordinarie e (iii) l'offerta sia incondizionata ovvero si verifichino le condizioni alle quali è stata sottoposta, allora, a seguito e per effetto del regolamento del corrispettivo dell'offerta e dell'acquisto da parte dell'offerente delle azioni ordinarie apportate all'offerta medesima:

- (a) l'offerente sarà tenuto ad offrire di acquistare, allo stesso corrispettivo dell'Offerta Parziale, e senza condizioni, tutte le Azioni Sviluppo in circolazione;
- (b) l'offerta obbligatoria di cui al punto (a) (l'"Offerta Obbligatoria") dovrà essere promossa: (i) nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 102 e ss. d.lgs. 58/1998 e dalle relative disposizioni attuative; ovvero (ii) nel caso in cui, per le sue caratteristiche, l'Offerta Obbligatoria non debba essere promossa nei modi e nei tempi previsti dalle anzidette disposizioni, entro 5 giorni dal regolamento del corrispettivo dell'Offerta Parziale, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e con le altre forme e modalità eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione della Società e in tal caso l'Offerta Obbligatoria dovrà durare e rimanere irrevocabile per non meno di quindici giorni e non più di venticinque giorni di calendario;
 - (c) l'offerente dovrà pagare il corrispettivo, e acquisterà contestualmente la titolarità delle Azioni Sviluppo apportate all'Offerta Obbligatoria, entro o il terzo giorno successivo alla conclusione dell'offerta:
- (d) il diritto di voto spettante all'offerente sarà sospeso per tutte le azioni da esso detenute fino a che non avrà adempiuto all'obbligo di offerta;
 - (e) la conversione automatica delle Azioni Sviluppo avverrà il giorno successivo al pagamento del corrispettivo delle Azioni Sviluppo apportate all'Offerta Obbligatoria;
 - (f) nel caso in cui l'offerente non adempia all'obbligo di offerta nei termini qui previsti, fermo quanto previsto dalla lettera (d) e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, le Azioni Sviluppo acquisteranno diritto di voto pieno, mantenendo i privilegi patrimoniale previsti dall'art. 24.

In presenza dei presupposti della conversione delle Azioni Sviluppo in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione accerterà l'avvenuta conversione e procederà alle conseguenti annotazioni e comunicazioni nonché al deposito presso il Registro delle Imprese del testo di Statuto ag-



giornato. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data nella quale le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione saranno assegnate agli aventi diritto di concerto con la Borsa Italiana S.p.A. e avuto riguardo all'esigenza di assicurare il regolare avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie medesime.

Per quanto occorrer possa, l'Assemblea straordinaria del 7 aprile 2014 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, comma 1-ter, d.lgs. 58/1998, che né la conversione delle Azioni Sviluppo in ordinarie prevista dal terzo comma, né la previsione o il sorgere dell'obbligo di offerta di cui al quarto comma, richiedano e siano quindi subordinati all'autorizzazione dell'assemblea prevista dai commi 1 e 1-bis dell'art. 104 del d.lgs. 58/1998.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o delle Azioni Sviluppo, le Azioni Sviluppo mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa deliberazione assembleare.

Art. 8) Tanto le azioni ordinarie quanto le Azioni Sviluppo sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ..

ASSEMBLEA

Art. 9) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia e nei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 10) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria.

Art. 11) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante avviso da pubblicare nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si svolgono in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, deliberi di indicare la data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione, dandone notizia





nell'avviso di convocazione.

Art. 12) L'intervento e la rappresentanza dei soci in Assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

I legittimati al voto hanno facoltà di notificare le deleghe ad intervenire e votare in Assemblea mediante trasmissione per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi stabilite. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, oppure in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Le votazioni nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, avverranno secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

L'Assemblea ordinaria può approvare, e ove necessario modificare, un regolamento assembleare che disciplini le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, secondo la normativa vigente in materia di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

E' soggetta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, n. 5), cod. civ., ogni vendita di *assets* (comprese aziende, rami d'azienda e proprietà intellettuali) che rappresenti più del 25% del totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale come risultante dall'ultimo bilancio consolidato certificato approvato da Isagro.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si svolgono, di regola, in unica convocazione e si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze sta-



M

bilite dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti delle Azioni Sviluppo fissati dall'art. 7 e/o dall'art. 24 devono essere approvate dall'assemblea speciale dei possessori di Azioni Sviluppo a norma e con le maggioranze di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste potranno essere presentate da tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla Società la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Ogni socio potrà presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto della presentazione della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge.



1

Nelle liste i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

- (i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
- (ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente;
- (iii) un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari agli amministratori da eleggere meno uno;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- (c) qualora, ad esito della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b), non sia assicurata:
- la composizione del Consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato incluso nella medesima lista e non eletto;
- la nomina di un numero di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno pari al numero minimo richiesto da tale articolo in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente sarà sostituito dal primo candidato indipendente incluso nella medesima lista e non eletto;
- (d) qualora infine, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera c), non risulti assicurato il rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea provvederà con la maggioranza di legge alla nomina degli amministratori mancanti, previa

3

11.

presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.

Art. 16) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende dimissionario l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di nominare uno o più Vice-Presidenti, nonché un segretario, anche non amministratore o non socio.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega all'atto della nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2381 cod. civ..

L'Organo Amministrativo può nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del consiglio stesso, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Art. 18) II Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia e nei paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 (uno) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) Sindaci Effettivi.

Art. 19) La convocazione viene fatta con lettera, telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza,



p

con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi 2 (due) giorni prima.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo di volta in volta nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 21) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta (salvo quanto disposto dall'art. 13, penultimo comma) ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, di regola oralmente in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate.

Gli Amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90 % (novanta per cento) (cfr. artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.);
- (ii) modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento a disposizioni normative;
- (iii) trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 21-bis) Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere vincolante del Collegio Sindacale e conferisce al medesimo adeguati poteri e mez-

3

zi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di Amministrazione e deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrative e/o contabili e/o finanziarie e/o di controllo presso la Società e/o le sue controllate e/o presso altre società per azioni.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, quando nominati, è attribuita disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

BILANCIO E UTILI

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa a norma di legge, corredato della propria relazione sull'andamento della gestione.

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, saranno destinati secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Gli utili di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione sono ripartiti tra le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo in modo che a ciascuna Azione Sviluppo spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, del 20 per cento.

A partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, gli utili che l'Assemblea deliberi di portare a nuovo dovranno essere iscritti in una apposita riserva, che ne consenta la separata individuazione rispetto agli utili portati a nuovo dagli esercizi precedenti e alle altre riserve. Nel caso in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, tale riserva dovrà essere ripartita tra le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo in modo da riconoscere alle Azioni Sviluppo lo stesso privilegio sopra indicato. Nel caso di distribuzione di ogni altra riserva, le Azioni Sviluppo hanno gli stessi diritti delle



azioni ordinarie.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge, fermo anche in questo caso il privilegio spettante alle Azioni Sviluppo a norma del precedente secondo comma. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo. In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di Sindaco Effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di Sindaco Supplente. Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della relativa documentazione (ivi comprese le dichiarazioni e le attestazioni prescritte) si applicano le procedure previste dall'art. 15 del presente statuto, in quanto compatibili con l'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti "prodotti a comportamento", cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente. Il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente vengono tratti dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea

Pl

esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, se esistente, dall'altro Sindaco Effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal Sindaco Supplente subentrato al Presidente cessato, sempre nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, verrà convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

SCIOGLIMENTO

Art. 26) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con le maggioranze previste nell'articolo 14 del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 28) Le modifiche all'articolo 15 approvate dall'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2020 saranno efficaci a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a detta Assemblea Straordinaria.

Jouluspin

Andrew